

Codice DB0805

D.D. 27 aprile 2012, n. 223

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione Dir. 2001/42/CE - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Parte II- DGR 9.06.2008 n.12-8931 Comune di Balocco (VC) - Piano Particolareggiato con contestuale Variante strutturale al PRGC L.R. n. 56/77. Pratica n. B10894.

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con l'espletamento della Fase di specificazione; Il Comune di Balocco ha inviato il Documento Tecnico preliminare con nota prot. 60 del 12.1.2011; a seguito dell'espletamento della fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale l'Organo tecnico regionale per VAS, in qualità di autorità competente, ha formulato il proprio contributo con nota Prot. n. 19786/DB0805 in data 23.5.2011.

Il Comune di Balocco ha quindi adottato il Piano nella versione preliminare con D.C.C. n. 10 del 24.6.2011 ed ha acquisito i pareri dei soggetti con competenza ambientale e le osservazioni di carattere ambientale.

Il Progetto di Piano nella *versione definitiva* adottata con D.C.C. n. 14 del 28.10.2011 è stato inviato alla Regione ed è pervenuto in data 28.11.2011; a seguito dell'acquisizione di integrazioni al Piano, la pratica è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 24.2.2012 come da comunicazione del Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale e ha indetto una riunione in data 11.4.2012 con la partecipazione del Comune di Balocco, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, Provincia di Vercelli, Direzione regionale Trasporti - Settore regionale Navigazione, Trasporto Merci e Logistica, Settore regionale di copianificazione urbanistica della Provincia di Vercelli.

Sono pervenuti i contributi di seguito elencati che sono depositati agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Valutazione di piani e programmi: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione-Promozione Territoriale-Energia - Servizio Procedure Urbanistico Ambientali – Vas, ARPA Piemonte, Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica- Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica, Direzione regionale Agricoltura.

Ai fini dell'espressione del parere motivato la Relazione dell'Organo Tecnico Regionale è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale – Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot.7429 del 17 aprile 2012, pervenuto il 20 aprile 2011) elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati e ricomprende il parere rilasciato dal Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette in merito ai possibili effetti sul SIC/ZPS IT 1120014 “Garzaia del rio Druma”

Considerato che le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale hanno evidenziato che l'attuazione del Piano potrebbe avere effetti e ricadute significative sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da indurre ad un ripensamento sull'opportunità di perseguire l'attuazione del Piano.

Ritenuto necessario che l'Autorità procedente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di trasmettere al Comune di Balocco e al Settore Regionale di copianificazione Urbanistica della Provincia di Vercelli copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;
6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Margherita Bianco

Allegato



Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneB08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

Allegato

Prot. n.454/DB0805

del 27 aprile 2012

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione

Dir. 2001/42/CE - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Parte II- DGR 9.06.2008 n.12-8931
Comune di Balocco (VC) – Piano Particolareggiato con contestuale Variante strutturale al PRGC

L.R. n. 56/77

Pratica n. B10894

Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del PARERE MOTIVATO

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Particolareggiato con contestuale Variante strutturale al PRGC del Comune di Balocco (VC).

La Regione, in quanto amministrazione competente all'approvazione del piano, svolge le sue funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il processo di VAS è iniziato con la *fase di specificazione* dei contenuti del Rapporto Ambientale (di seguito anche RA); Il Comune di Balocco ha inviato il Documento Tecnico preliminare con nota prot. n. 60 del 12.01.2011 ed è stata espletata la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale.

Ai fini della predisposizione del contributo dell'O.T.R. per VAS per la Fase di Specificazione sono stati acquisiti i contributi dei soggetti con competenza ambientale consultati di seguito elencati: Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del museo antichità egizie (nota 2741 del 18.3.2011, Provincia di Vercelli (prot. 0017526 del 12.02.2011), ARPA Piemonte (prot. 11654 del 8.02.2011), Direzione Agricoltura (prot.n. 10277DB11.8 del 22.4.2011) e Direzione Trasporti (nota acquisita il 5.5.2011).

L'Organo tecnico regionale per VAS ha inviato il proprio contributo per la Fase di Specificazione con nota Prot.n.19786/DB0805 in data 23.5.2011, nel quale veniva evidenziata la necessità di analizzare il piano proposto in relazione al contesto territoriale di area vasta, a possibili scelte localizzative alternative, al contenimento del consumo di suolo e a proposte di compensazioni e mitigazioni ambientali.

Il Comune di Balocco ha predisposto *il progetto preliminare* e lo ha adottato con D.C.C. n. 10 del 24.6.2011 è stato pubblicato dal 19 luglio 2011 ed ha acquisito i pareri dei soggetti con competenza ambientale e le osservazioni di carattere ambientale di seguito elencati:

- ARPA Piemonte con nota prot. n.795518 del 12.8.2011;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie con nota del 7.9.2011.

Il Progetto di Piano nella *versione definitiva* adottata con D.C.C. n. 14 del 28.10.2011 non ha tenuto conto del parere della Provincia di Vercelli – Settore Pianificazione Sviluppo e Promozione del territorio, Energia - Servizio Procedure Urbanistico Ambientali – VAS.

Il Comune ha trasmesso il Piano alla Regione ed è pervenuto in data 28.11.2011; in data 31 gennaio 2012 è stato effettuato l'incontro per la verifica degli atti, e a seguito dell'acquisizione di integrazioni al piano, la pratica è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 24.2.2012 come da comunicazione del Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio.

Ai fini della presente relazione, unitamente alla documentazione e elaborati di Piano, sono stati esaminati gli elaborati inerenti la procedura di VAS, di seguito elencati:

- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione illustrativa generale;
- Relazione sulle interazioni tra il processo di valutazione e la formazione del piano;
- Relazione sulle controdeduzioni alle osservazioni sul progetto preliminare;
- Norme attuative specifiche;
- Tavole di piano.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale e ha indetto una riunione in data 11.4.2012 con la partecipazione del Comune di Balocco, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, Provincia di Vercelli, Direzione regionale Trasporti - Settore regionale Navigazione, Trasporto Merci e Logistica, Settore regionale di copianificazione urbanistica della Provincia di Vercelli.

Ai fini della stesura della presente relazione sono pervenuti i contributi depositati agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Valutazione di piani e programmi di seguito elencati:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie (nota prot. n. 3941 del 13.4.2012, pervenuta in data 13.4.2012);
- Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione-Promozione Territoriale-Energia - Servizio Procedure Urbanistico Ambientali - Vas (nota prot. n. 0032212 del 19.4.2012, pervenuta in data 19.4.2012);
- ARPA Piemonte (nota prot. n. 39353 del 18.4.2012, pervenuta in data 19.4.2012);
- Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica- Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica (nota prot. n. 2810/DB12.5 del 19.4.2012, pervenuta in data 20.4.2012);
- Direzione regionale Agricoltura (nota prot. n. 974211.08 del 23.4.2012, pervenuta in data 26.4.2012).

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale – Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot.7429 del 17 aprile 2012, pervenuto il 20 aprile 2011) elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati e ricomprende il parere rilasciato dal Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette in merito ai possibili effetti sul SIC/ZPS IT 1120014 “Garzaia del rio Druma”

Nell’ambito della presente Relazione é opportuno ricordare che il Comune di Balocco aveva già adottato nell’anno 2007 un Piano analogo a quello in esame, che prevedeva l’individuazione di una area di poco più estesa rispetto a quella in argomento (120.000 mq - 105.000 mq); tale Piano è stato restituito al Comune ai sensi dell’art. 15, 19°c, lr 56/1977.

Le motivazioni a supporto comprendevano “notevoli ricadute urbanistiche e paesaggistico-ambientali - forte elemento di discontinuità con il paesaggio e l’ambiente - in contrasto con l’economia primaria della zona”. In coerenza con tale provvedimento, nel maggio 2010 la Regione ha approvato la Variante n.3 al PRGI del comune di Balocco, con la conferma dello stralcio dell’area.

2 ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

2.1 Corrispondenza con all. VI del D.Lgs 152/2006

In considerazione dell’adozione del Progetto Definitivo del Piano Particolareggiato con variante contestuale al PRGC documentato con numerosi elaborati, si sottolinea che il Rapporto Ambientale (nel seguito RA), così come predisposto dall’Autorità proponente il Piano, risulta solo parzialmente conforme rispetto a quanto previsto dall’All. VI del D.lgs. 152/2006 e della DGR n. 12-8931 in quanto risultano evidenti le carenze rispetto alle misure di mitigazione e compensazione ambientale, anche in riferimento alla percezione del paesaggio.

2.2 Piano di monitoraggio

Il RA riporta al par. 18.10 il Piano di Monitoraggio specifico per il Piano Particolareggiato; gli indicatori individuati risultano coerenti rispetto alle previsioni: tuttavia, nel caso l’attuazione di Piano proceda per lotti successivi, si richiede di integrare il monitoraggio con un indicatore relativo al *consumo di suolo* e alla *percezione del paesaggio*. Il piano di monitoraggio peraltro dovrà indicare quale soggetto abbia la responsabilità e la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del piano di monitoraggio e le modalità di monitoraggio dei risultati, in particolare relativamente alla periodicità.

2.3 Coerenza esterna

L'analisi di coerenza esterna, avrebbe dovuto essere svolta anche con gli strumenti pianificatori sovraordinati e di settore di seguito riportati:

- Piano Territoriale Regionale vigente, approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- la proposta di Piano Regionale per la Logistica (PRL), adottata con Delibera della Giunta Regionale n°49-13134 in data 25 gennaio 2010;
- Piano di Tutela delle Acque;
- Piano d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.

2.4 Valutazione alternative

Per quanto riguarda l'alternativa proposta all'Amministrazione in fase di specificazione, relativa alla localizzazione del polo logistico a Sud della S.P. 57, la "Relazione Interazioni VAS-Piano" definisce l'area alternativa come *elemento di cerniera e di connettività con gli ambiti ad esso contigui, un ambito, quindi, da tutelare quale elemento di valore ambientale*. Tale descrizione non risulta condivisibile in quanto l'alternativa proposta è localizzata in un'area delimitata a Est da un insediamento produttivo, a Sud dall'autostrada e a Nord e Ovest dalla viabilità provinciale e, pertanto, ad eccezione del corridoio ecologico rappresentato dal rio Ronzano, il valore ambientale di questa area proposta come potenziale alternativa è fortemente compromesso dall'attuale pressione antropica e frammentazione ecologica, sicuramente più elevata rispetto all'area individuata come sede per l'impianto logistico.

3. SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO CON EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Il Piano Particolareggiato prevede l'individuazione di un'area di circa 105.000 mq, destinata dal P.R.G. vigente ad attività agricole, localizzata lungo la strada provinciale per Villarboit, di fronte ad un insediamento industriale esistente ed in prossimità del casello autostradale della A4 Torino-Milano, da destinare ad attività produttiva con specifico indirizzo logistico, ed è motivata dalla scelta imprenditoriale di un'azienda che ha richiesto la modifica di destinazione d'uso dell'area oggetto di Variante, già di sua proprietà. Gli elementi costitutivi previsti dal Piano Particolareggiato sono:

- la viabilità di accesso dalla S.P. n° 57 e la viabilità di distribuzione alle aree per i nuovi insediamenti;
- l'area per i nuovi insediamenti, edifici ed aree cortilizie;
- le aree per standard urbanistici; in parte minore per parcheggi di uso pubblico collegati alla viabilità di distribuzione, ed in parte maggiore per sistemazioni a verde orientate alla caratterizzazione ambientale – paesaggistica dell'insediamento;
- la fascia lungo il perimetro adiacente all'area agricola da destinare ad area verde di integrazione paesaggistica – ambientale.

Il Piano riguarda inoltre, come area complementare ma non considerata ai fini dei valori urbanistici dell'insediamento principale, l'adiacente terreno di proprietà del Comune di Balocco (in sponda destra del rio Ronzano) ove è ubicato, su modesta porzione, l'impianto

di trattamento dei reflui urbani. E' stata valutata l'opportunità di evidenziare la presenza del pubblico impianto e di inserire tale area tra gli standard urbanistici del PRG, con specifica destinazione a verde pubblico con caratterizzazione ambientale – paesaggistica.

I valori dimensionali in cui si sostanzia il progetto progettuale sono i seguenti:

- superficie territoriale dell'area produttiva - logistica: mq 106.600
- superficie per la viabilità di accesso e distribuzione: mq 5.520 circa
- superficie fondiaria dell'area per i nuovi insediamenti: mq 79.270 circa di cui:
 1. mq 11.280 circa per fascia di integrazione paesaggistico – ambientale;
 2. mq 67.990 circa di aree per l'edificazione e cortilizie;
- superficie utile massima edificabile: mq 37.310 pari al 35% della superficie territoriale
- superficie copribile massima: mq 35.670 pari al 45% della superficie fondiaria complessiva
- superficie totale per standards urbanistici: mq 21.810 circa (pari al 20,50% della superficie territoriale) di cui:
 1. mq 18.530 circa a verde;
 2. mq 3.280 circa a parcheggi;
 3. a cui aggiungere mq 5.000 circa, a verde, relativi all'area "del depuratore".

4. ANALISI DELLE AZIONI DI PIANO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

4.1 Patrimonio archeologico - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

"Questa Soprintendenza, in esito alla nota di codesta Regione prot.n.11276/DB0805 del 29.03.2012, assunta agli atti prot.n.3561 del 03.04.2012 e in relazione a quanto emerso nella riunione del tavolo tecnico in data 11.04.2012, esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Balocco e acquisita agli atti con prot.n.7458 del 25.07.2011, prende atto e approva le disposizioni in materia archeologica inserite nell'art.33 bis delle norme di attuazione.

Esaminato nel dettaglio il progetto e in seguito alla riunione sopra menzionata, si ribadisce tuttavia, come già ricordato nella nota prot.n.2741 del 18.03.2011, l'importanza storica del Comune di Balocco (noto nei diplomi medievali almeno dal X secolo ed è collocato su un asse viario che collega, sin dall'antichità, Vercelli alla Valsesia e, soprattutto, Santhià e il Piemonte occidentale con Gattinara e la Valsesia medesima, rettilineo particolarmente frequentato in epoca tardoantica e medioevale, ma variamente percorso in tutte le epoche antiche), ragione per cui si rende necessaria una migliore perimetrazione delle aree di interesse e di rischio archeologico eseguita da archeologi in possesso dei requisiti di legge sotto la direzione scientifica di questo Ufficio, attraverso specifici studi storico-topografici che dovranno approfondire la cartografia storica, i dati di archivio e bibliografici, anche attraverso specifiche ricognizioni territoriali."

4.2 Competenze ambientali - Provincia di Vercelli

La Provincia di Vercelli con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 54 del 29 settembre 2011, aveva espresso ai sensi dell'art. 15, 6° comma della L.R. 56/77 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.lgs n. 267/2000, il parere relativo al Progetto Preliminare di

Piano Particolareggiato con contestuale Variante del P.R.G., adottato dal Comune di Balocco con D.C.C. n. 10 del 24.06.2011 e contestuale parere sul Rapporto Ambientale. La delibera, dalla data di pubblicazione all'Albo provinciale, in data 06.10.2011 era consultabile e scaricabile dal sito internet della Provincia di Vercelli, lo stesso atto è stato dichiarato, stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Comune di Balocco, nel predisporre il progetto definitivo della Variante in oggetto, non ha preso in considerazione il parere sopra citato. Nella presente Relazione si ribadiscono, pertanto, i contenuti della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 54 del 29 settembre 2011 relativamente a quanto attiene la compatibilità con il PTCP. Si prende atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione Comunale nella riunione dell'Organo Tecnico convocata dalla Regione Piemonte in data 11 aprile 2012, relativamente alla mancata realizzazione dell'"Impianto fotovoltaico a terra localizzato in Comune di Balocco, tra il centro abitato e lo svincolo dell'autostrada A/4 Torino-Milano", presentato alla Provincia di Vercelli dall'Azienda Agricola Bosco in data 07/02/2011, pertanto le considerazioni del Settore viabilità, contenute nella delibera di Giunta Provinciale di cui sopra, relative alle ipotesi viabilistiche legate al citato impianto, non dovranno essere prese in considerazione. Con riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale, si fa rilevare quanto di seguito riportato.

Considerazioni generali sul Rapporto Ambientale

Relativamente all'analisi di coerenza esterna, si prende atto di quanto evidenziato al paragrafo 15.2 del R.A. aggiornato ad Ottobre 2011, circa la coerenza del progetto con i contenuti del PTCP. Si ribadisce la necessità di approfondire maggiormente la coerenza della proposta di intervento con l'art. 16 delle NTA del PTCP, che prevede per il "Sistema agricolo industrializzato – Ecosistemi a bassa eterogeneità" – Zona 5, nel quale ricade l'area in oggetto, indirizzi volti al mantenimento del suolo ad usi agricoli e alla diversificazione e riqualificazione delle aree agricole attraverso l'impianto di filari e siepi alberate. Nello specifico dovrà essere maggiormente approfondita la coerenza con la direttiva che prevede "che i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, debbano qualificare le aree inserite in Zona 5 come destinate all'agricoltura, salvo che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione per assenza di possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino rilevante interesse collettivo, per interventi di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati esistenti". Andrebbe, inoltre, maggiormente precisato il "rilevante interesse collettivo" sotteso all'intervento proposto.

L'analisi andrebbe integrata con la valutazione di coerenza relativamente al tema della tutela e valorizzazione del paesaggio. Relativamente alla presenza del SIC Garzaia del Rio Druma (cod IT 1120014) ubicato a circa 1Km dall'area di intervento, si ribadisce l'invito a prendere contatto con il competente settore regionale al fine di verificare se sia necessario attivare il procedimento di valutazione di Incidenza.

Si prende atto delle azioni di Piano riportate a pag. 53 del R.A. aggiornato ottobre 2011, e della tabella di pag. 61 che mette in relazione le azioni e i relativi impatti, con interventi di compensazione e mitigazione e del Piano di Monitoraggio riportato a pag. 68 del citato documento, dell'elenco di indicatori proposti, collegati agli obiettivi del P.P.

Relativamente al Piano di monitoraggio, non si comprende l'indicatore "chiusura dei varchi esistenti con nuove opere" per il "mantenimento dei corridoi ecologici" (obiettivo), in quanto piu' che un indicatore di monitoraggio parrebbe configurarsi quale dato di partenza della progettazione del Piano, essendo stata definita la disposizione plani volumetrica di massima degli edifici e delle opere connesse.

Si ritiene che il Piano avrebbe dovuto prevedere una norma specifica per governare le attività di monitoraggio della variante, anche con l'indicazione del soggetto attuatore e delle modalità di divulgazione delle informazioni al pubblico.

Si prende atto delle integrazioni normative riportate nel documento PN/V3-1 "disposizioni particolari", e nello specifico delle disposizioni particolari di cui all'art. 33 bis – "area destinata ad attività produttive con specifico indirizzo ad insediamenti Logistici". Si ritiene tuttavia che le disposizioni relative al il disegno planivolumetrico generale che "...dovrà essere sviluppato secondo criteri che permettano la realizzazione di fasce filtro e/o macchie di compensazione, quale "matrice a trama verde" in stretta connessione con gli elementi presenti a margine dell'area, il tutto in un quadro sistemico di interazioni ecologiche" e quelle relative alla progettazione dei singoli edifici che "...dovranno essere progettati ...ricercando comunque tipologie e colorazioni che risultino armonicamente integrante con il contesto paesaggistico ambientale agricolo all'intorno", non siano in linea con quanto previsto all'art. 3.2 – "Aspetti plano-Volumetrici" delle Norme Attuative specifiche aggiornate all'ottobre 2011 che prevede quanto di seguito riportato: "L'elaborato TAV. 4 fornisce gli elementi tipici del progetto planivolumetrico degli edifici, ed in particolare le "precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive" richieste dall'art. 22, terzo comma, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 per l'esercizio della facoltà di utilizzare il titolo autorizzativi "Denuncia di Inizio Attività" (D.I.A.) in alternativa al permesso di costruire." Si chiede pertanto di rivedere il testo delle Norme Attuative specifiche e la citata Tavola 4 in considerazione delle "disposizioni particolari" sopra richiamate, anche alla luce di quanto evidenziato in merito nel parere di compatibilità.

Si suggerisce, infine, al Comune, di recepire nell'apparato normativo e nelle tavole di Piano, le seguenti indicazioni:

- Porre particolare attenzione all'inserimento paesaggistico delle scelte di piano con specifico riferimento alla salvaguardia delle visuali, (questo al fine di tutelare, in particolar modo, la visuale del castello dalla S.P. 57
- Predisporre opportune misure di mitigazione che contemplino la piantumazione di alberature e fasce verdi per mitigare l'impatto visivo anche lungo la viabilità di accesso e di distribuzione interna e nelle superfici destinate a parcheggio
- Inserire anche una viabilità ciclopedonale in affiancamento a quella individuata nel piano al fine di favorire la mobilità sostenibile.

4.3 Competenze ambientali - "ARPA Piemonte Vas"

Il presente contributo tratta gli aspetti inerenti il Rapporto Ambientale ma non riguarda la compatibilità idraulica, la pericolosità geomorfologica e la compatibilità con gli strumenti di Pianificazione superiore, la cui trattazione è demandata agli Enti competenti.

Si prende atto delle azioni di Piano riportate a pag.53 del R.A. aggiornato ottobre 2011, e della tabella di pag.61 che mette in relazione le azioni e i relativi impatti, con interventi di compensazione e mitigazione.

Si prende atto del Piano di Monitoraggio riportato a pag.68 del R.A. aggiornato ottobre 2011, e dell'elenco di indicatori proposti, collegati agli obiettivi del P.P.

L'elenco poteva entrare nello specifico distinguendo tra: indicatori prestazionali, associati ad una azione e ad un obiettivo del Piano, il cui valore assunto a mano a mano che il Piano si attua evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo e l'attuazione dell'azione (monitoraggio degli effetti del piano); indicatori degli effetti ambientali, che servono a controllare i possibili effetti negativi determinati dalle azioni sulle componenti ambientali.

Il Rapporto ambientale inoltre dovrebbe definire come si intende intervenire nel caso in cui il monitoraggio evidenzi che l'attuazione del piano produce effetti negativi sull'ambiente.

Circa l'indicatore "fasce filtro e macchie alberate", si evidenzia che come U.M. potevano essere scelte il m.lineare e il m.q. mentre dalla tabella pare che siano rimaste indefinite.

Non si comprende l'indicatore "chiusura dei varchi esistenti con nuove opere" per il "mantenimento dei corridoi ecologici" (obiettivo), in quanto piu' che un indicatore di monitoraggio del P.P. parrebbe essere un dato di partenza della progettazione del Piano, essendo stata definita la disposizione degli edifici.

Si ritiene in ultimo che il Piano avrebbero dovuto prevedere una norma specifica per governare le attività di monitoraggio della variante, anche con l'indicazione del soggetto attuatore e delle modalità di divulgazione delle informazioni al pubblico.

Si prende atto delle integrazioni normative riportate nel documento PN/V3-1 "disposizioni particolari", che hanno in parte recepito le osservazioni contenute nella precedente relazione di Arpa, e si raccomanda l'assunzione delle stesse nel progetto definitivo, ovvero la revisione, per le parti pertinenti, della Tav.4 "Planivolumetrico".

Si prende atto altresì degli "Emendamenti alle norme di attuazione specifiche del P.P." dell'elaborato A-2.

Si ribadisce che sarebbe stato opportuno:

- che si subordinasse l'attivazione del centro logistico al completamento degli interventi relativi alla viabilità (accessi, strade, rotatorie, piste ciclabili), che non paiono allo stato attuale adeguati alle attività che si andranno ad insediare.
- che si prevedesse la realizzazione del centro logistico contestualmente alle opere di mitigazione e compensazione naturalistica.

Per gli argomenti non specificatamente affrontati nella presente, si confermano le osservazioni riportate nella precedente relazione di Arpa prot.n.79518 del 12/8/2011 formulata nella fase di consultazione in merito al Progetto preliminare di Piano inviata al Comune.

4.4 Aspetti inerenti Logistica e Infrastrutture - Direzione regionale Trasporti

A seguito dell'esame della documentazione relativa al Piano Particolareggiato con contestuale Variante del vigente P.R.G. a norma dell'art. 40, commi 1 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i. nonché a seguito della riunione del tavolo tecnico regionale del giorno 11.04.2012 si osserva quanto segue.

Il Piano Particolareggiato con Variante contestuale al P.R.G. presentata dal Comune di Balocco prevede la trasformazione di un'area di circa 105.000 mq. destinata attualmente all'attività agricola, in un'area di espansione per l'attività produttiva di cui una parte (75%) con insediamenti logistici mentre la restante (25%) di viabilità.

In considerazione dell'incremento della superficie, non sono state indicate le analisi di domanda né è stato individuato il Piano Industriale che giustifichi l'intervento.

Inoltre non sono stati indicati i volumi di traffico ed il conseguente rapporto con la viabilità esistente in termini di accessibilità.

Pertanto per la mancanza di quanto sopra evidenziato non essendo pervenute in tale tavolo le informazioni richieste dal Settore scrivente si ribadisce quanto già espresso con il parere tecnico predisposto per l'espletamento della fase scoping che richiedeva:

"In considerazione dell'incremento della superficie, dovranno essere indicate le analisi di domanda che giustifichino il dimensionamento e la destinazione all'attività logistica dell'area individuata.

Sarebbe opportuno che le aree con destinazione logistica superiori a 10 ha. siano dotate di una connessione autostradale e di un raccordo ferroviario. Per quanto riguarda il P.P e la contestuale Variante al PRG dove si prevede il nuovo insediamento logistico, in relazione alla viabilità esistente e al fine di garantirne la sostenibilità trasportistica è necessario un approfondimento progettuale sull'accessibilità all'area individuata."

4.5 Aspetti inerenti "Territorio Rurale, Suolo, Attività Agricole, Fauna Selvatica"- Direzione regionale Agricoltura

L'area oggetto di variante, che si intende destinare ad area produttiva con specifico indirizzo alle attività logistiche, ha una superficie di circa 105.000 mq ed è attualmente classificata dal P.R.G.I. vigente come "area destinata alle attività agricole". L'area è ubicata in fregio alla S.P. per Villarboit, di fronte ad un insediamento industriale esistente, in prossimità all'uscita del casello autostradale della A4 Torino – Milano.

L'area è attualmente coltivata a riso ed è servita dalla rete irrigua. In particolare, si segnala la presenza della roggia di Villarboit che corre lungo il lato meridionale dell'area ed il cavo Cavetto Alto, che l'attraversa da nord a sud in prossimità del lato ovest. In adiacenza al lato ovest è inoltre presente il rio Ronzano.

I canali irrigui sopra citati sono gestiti dal Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese (Via fratelli Bandiera 16 – Vercelli – tel. 0161-233811).

Dall'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:50.000, emerge che l'area ricade in quarta classe di capacità d'uso, che raggruppa suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie e richiedono specifiche pratiche agronomiche, sottoclasse s1, con limitazioni di suolo dovute alla profondità utile delle radici delle piante.

La Direzione Agricoltura guarda con preoccupazione le strategie di sviluppo che comportano il consumo di suolo agricolo o naturale, soprattutto nel caso di suoli ad elevata capacità d'uso (cioè quelli che presentano ottime caratteristiche di fertilità) e/o di terreni destinati a produzioni agricole di pregio, quali ad esempio il riso.

Con riferimento al Rapporto Ambientale (di seguito indicato come R.A.) non si possono condividere né le modalità di analisi dei sistemi ambientali, né le analisi di compatibilità con la normativa sovraordinata.

Rispetto alla modalità di analisi dei sistemi ambientali, come si è avuto modo di sottolineare anche in altri casi, la modellizzazione proposta che si basa sulla suddivisione del territorio comunale in diversi ambiti ai quali sono stati associati 5 indici (il Regime dei Disturbi, la Caratteristica di Naturalità, la Qualità dell'apparato Protettivo, la Qualità dell'apparato Stabilizzante, la Qualità dell'apparato Connettivo) fornisce valutazioni non condivisibili e spesso contraddittorie.

Ad esempio, secondo la modellizzazione proposta l'ambiente risicolo, poiché ambiente "artificiale" in quanto creato dall'uomo e per di più richiedente continue lavorazioni per essere mantenuto, è caratterizzato da un "Regime dei disturbi" altissimo (paragonabile a quello di un'area urbanizzata), analogamente la naturalità è molto bassa. Tale modellizzazione che tende a rendere le risaie più simili ad un'area urbanizzata non descrive in maniera efficace la realtà.

Le risaie, infatti, assolvono a ruoli ecologici importanti in alternativa alle zone umide naturali. Esse costituiscono aree di foraggiamento per gli aironi che nidificano nelle vicine

garzaie, rappresentano zone di sosta per uccelli acquatici in migrazione (in primavera) e aree di svernamento per tutta l'avifauna. La gran parte di queste specie si nutre di invertebrati e vertebrati che trova dentro o in prossimità delle camere di risaia. Sulla base di questa consapevolezza risulta poco credibile che, tra le conclusioni, si possa affermare che "il sistema degli ecosistemi avrà un miglioramento dello stato ecologico" dopo la realizzazione del nuovo impianto industriale.

Inoltre, la modellistica utilizzata non considera in alcun modo le problematiche relative al consumo di suolo e le sue conseguenze sul comparto agricolo, problematiche che non possono essere valutate correttamente alla scala del singolo comune.

Si osserva come vengano interpretati e utilizzati in maniera impropria anche gli indirizzi APEA che vengono meramente applicati al singolo intervento, rendendolo avulso da un più ampio contesto territoriale che non può essere solo quello comunale. Tra gli indirizzi fondanti di APEA vi è il riutilizzo ed il riuso di aree industriali dismesse o sottoutilizzate e la concertazione per concentrare le aree industriali onde evitare il proliferare di piccole aree produttive. E' ovvio che tali indirizzi non possono trovare realizzazione alla scala del singolo comune e scegliere di non considerare alternative localizzative al di fuori dei limiti comunali significa privarle di ogni reale efficacia.

Relativamente alla coerenza con il PTR si ricorda che il PTR vigente è stato approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, mentre quello cui si fa riferimento nel R.A. è quello precedente non più valido del 1997.

Rispetto alla coerenza con il PTR vigente non si condivide quanto riportato nel R.A. dove rispetto agli indirizzi relativi all'AIT 17-Vercelli (nel quale ricade il comune di Balocco) si afferma "il territorio del Comune di Balocco non è interessato da tali specifiche misure". Il Comune di Balocco, infatti, sebbene non espressamente citato negli indirizzi, è comunque assoggettato ad essi; in particolare, per quanto di competenza, si sottolinea come per l'AIT considerato si faccia espresso riferimento alla "Difesa del suolo Agrario" ed al rafforzamento della filiera risicola del Piemonte Orientale. E' evidente che un intervento che preveda l'impermeabilizzazione di circa 11 ha di suolo agrario attualmente utilizzato come risaia in un contesto a forte vocazione risicola sia in contrasto con gli indirizzi citati.

Si osserva inoltre che l'intervento in oggetto risulta essere in contrasto con gli artt. 24, 25 e 26 del PTR vigente. In particolare si osserva che l'art. 31 del PTR al comma 10 specifica che le previsioni di incremento insediativo non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente per ogni quinquennio. Il R.A. non specifica l'estensione delle superfici urbanizzate esistenti, pertanto non è possibile effettuare sulla base dei dati presentati dal proponente tale valutazione. Una verifica speditiva effettuata dall'ufficio scrivente su tale aspetto che vede un'estensione dell'urbanizzato dei due centri abitati (Balocco e Bastia) e l'area produttiva esistente per complessivi 29 ha rende evidente che il nuovo insediamento con i suoi 10 ha è ben superiore alla soglia individuata dal PTR.

Per quanto riguarda la coerenza con il PTCP, l'area oggetto d'intervento è normata dall'art.16 delle Norme di Attuazione. A questo proposito non si concorda con l'interpretazione presentata dal proponente e si sottolinea come il comma 1 ponga come indirizzo l'utilizzo dei suoli con finalità prevalentemente agricole ed il comma 2b disincentivi il cambiamento di destinazione d'uso in modo particolare per i suoli di I° classe di capacità d'uso, senza escludere suoli con capacità d'uso diversa.

Infine, si evidenzia come per l'area in oggetto il PTCP non preveda alcuna espansione produttiva.

Le compensazioni proposte non contengono alcuna indicazione circa le eventuali azioni da perseguire per compensare le inevitabili perdite di produzione agricola. A tale proposito si

evidenza nel R.A. la mancanza di dati in ordine alla quantificazione delle perdite di produzione agricola, del mancato profitto aziendale (anche a livello di previsione).

A seguito dell'esame della documentazione presentata, si ritiene quindi inadeguato il metodo utilizzato per la descrizione e la valutazione delle problematiche del comparto agricolo e non si condividono le valutazioni di assenza di impatti e il supposto "miglioramento ecologico" che le analisi farebbero emergere, in relazione alla sottrazione di superficie agricola e di suolo a seguito della realizzazione dell'insediamento logistico proposto dalla variante. Non risulta sufficiente nell'analisi delle alternative la valutazione del solo sito adiacente all'area produttiva già esistente, in quanto l'analisi deve essere condotta oltre i confini rappresentati dai limiti comunali. In ultima analisi, per quanto di competenza di questa Direzione e per le considerazioni sopra esposte, si ritiene che la realizzazione nel sito indicato di una nuova attività industriale non risulti sufficientemente motivata e giustificata.

4.6 Aspetti ambientali

Il sistema ambientale del Comune di Balocco è stato definito attraverso il "Grafo della qualità ecologica" con la conseguente individuazione di diversi ambiti territoriali con valori ambientali diversi.

Per ciascun ambito è stato applicato l'indice di Biopotenzialità territoriale (BTC), che analizza il sistema paesistico ambientale dell'area interessata dal Piano Particolareggiato.

La Biopotenzialità territoriale media descrive, pertanto, lo stato attuale della situazione ambientale di ciascun ambito territoriale desunto dal grafo della qualità ecologica. La BTC media viene successivamente utilizzata per definire il grado di trasformabilità dei diversi ambiti territoriali che risulta maggiore per gli ambiti con BTC media più bassa.

L'applicazione di tale metodologia scientifica di valutazione, pur comportando informazioni e valutazioni di interesse e di aiuto alla definizione delle scelte urbanistiche, ha però lo svantaggio di non analizzare tutte le componenti e le tematiche ambientali interessate dalle trasformazioni di Piano.

Il presente parere, che necessariamente deve tenere conto di tutte le componenti ambientali, cerca di colmare eventuali lacune e rimanda a successive fasi procedurali le analisi e gli approfondimenti necessari a garantire la compatibilità ambientale delle scelte urbanistiche effettuate.

Si riportano di seguito considerazioni sulle previsioni del Piano che necessitano di maggiore approfondimento, in particolare rispetto agli impatti conseguenti all'attuazione delle previsioni stesse ed alle relative misure di mitigazione e compensazione ambientale individuate.

Aria

In merito alla qualità dell'aria, pur valutando positivamente le analisi svolte rispetto ai potenziali incrementi di sostanze inquinanti a seguito del traffico incrementale veicolare leggero (150 veicoli/giorno) e pesante (40 veicoli/giorno) rispetto alla situazione attuale, è necessario evidenziare che non è stato valutato se l'incremento di traffico veicolare, in particolare pesante, possa essere effettivamente supportato dal sistema viabilistico della S.P. 57, anche in considerazione dell'attuale pressione determinata dagli stabilimenti produttivi esistenti a Sud della stessa. Pertanto, anche in considerazione di quanto espresso dalla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica nel corso della seduta dell'Organo Tecnico svolto in data 11/04/2012, si richiede di valutare tale criticità al fine di individuare idonei accorgimenti volti a non determinare fenomeni di congestionamento del traffico e, altresì, valutare l'effettiva fattibilità delle previsioni di Piano in funzione dell'attuale

sistema viabilistico dell'area in questione.

Suolo

Per quanto riguarda la risorsa suolo, il RA fornisce le motivazioni che hanno portato all'individuazione dell'area da destinare a polo logistico, garantendo da un lato l'effettiva esigenza espressa da parte di un'azienda privata già presente sul territorio e dall'altro un'analisi parziale del contesto urbanistico di area vasta.

Ricordato che la superficie territoriale interessata dal Piano particolareggiato sarà pari a 106.600 mq, e nell'ipotesi che le previsioni di Piano venissero confermate, sarà necessario individuare specifiche misure di compensazione volte a ristabilire il bilancio ambientale rispetto al forte consumo di suolo che subirà l'area (vd. par. Mitigazioni e compensazioni ambientali), in particolare attraverso interventi di recupero a fini naturalistici di aree degradate e all'implementazione della rete ecologica tramite interventi mirati a garantire la funzionalità ecologica del reticolo idrico superficiale.

Per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sia private che pubbliche, le NTA prevedono che dovrà essere assicurata una quota di area permeabile, anche attraverso l'uso di pavimentazioni filtranti, non inferiore al 20% della superficie territoriale; la norma dovrà specificare che le pavimentazioni dovranno essere concepite con sistemi massimamente drenanti che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate etc.).

Risorse idriche

Per quanto riguarda la componente idrica superficiale, rappresentata in particolare dalla presenza sull'area destinata al Piano Particolareggiato del rio Ronzano, della roggia Molinara e del Cavo Cavetto, dalla documentazione fornita si evince la volontà dell'Amministrazione di non modificare i suddetti corsi d'acqua, ad eccezione di una parte del Cavo Cavetto, scelta sicuramente positiva dal punto di vista della qualità ambientale. Tuttavia è necessario sottolineare che l'attuazione delle previsioni di Piano andrà a determinare un forte impatto antropico sull'area a Nord della S.P. 57 che attualmente risulta caratterizzata esclusivamente da risicoltura. Pertanto, se le previsioni di Piano venissero confermate, è necessario individuare misure di mitigazione e compensazione ambientale volte alla riqualificazione dei corpi idrici superficiali, con particolare riferimento al ripristino della funzionalità ecologica del rio Ronzano e della roggia Molinara. Tali misure dovranno trovare specifico riscontro all'interno delle NTA al fine di garantirne l'effettiva attuazione. In generale dovranno essere evitati interventi che prevedano l'intubamento e la cementificazione dei corsi d'acqua facendo ricorso esclusivamente a tecniche di ingegneria naturalistica.

Si sottolinea che la D.C.R. n. 287 – 20269 del 17 giugno 2003 e i regolamenti regionali 9/R 2002 e 12/R 2007, individuano, su tutto il territorio regionale piemontese le aree vulnerabili da nitrati e da fitosanitari. L'area sulla quale insisterà il Piano Particolareggiato è individuata come area vulnerabile da prodotti fitosanitari (livello di vulnerabilità Bassa); pertanto, tale criticità deve essere presa in considerazione nelle successive fasi di pianificazione.

Al fine di evitare il trasferimento di tali sostanze dall'acquifero superficiale a quello in pressione (profonda), contenente acque riservate prioritariamente al consumo umano, l'art. 2 comma 6 della L.R. 22 per la tutela delle acque sotterranee del 30 aprile 1996, vieta la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra la falda in pressione (profonda) e la falda freatica.

L'eventualità di comunicazione tra le falde ospitate nei due acquiferi potrà essere ridotta o resa nulla, per le opere in sottoterraneo delle nuove edificazioni destinate sia ad uso civile

che produttivo, attenendosi alle indicazioni presenti nella carta della base dell'acquifero superficiale allegata alla d.g.r. 34-11524 del 3 giugno 2009 così come previsto dall'art.37 del Piano di Tutela delle Acque.

Sarà pertanto opportuno che le NTA prevedano sia dei riferimenti alle tipologie di fondazione più idonee sia alla programmazione di qualsivoglia opera in sotterraneo al fine di evitare il superamento della base dell'acquifero superficiale.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, dai dati del Sistema Informativo Regionale Risorse Idriche risulta che l'area oggetto di Piano ricade nella classe di soggiacenza compresa tra 0 e 5 metri. La Relazione geologico-tecnica, che individua una soggiacenza media di 3 metri, prevede nelle prescrizioni normative che *“La costruzione di parti interrato negli edifici è ammessa nella classe IIA anche se per l'area in esame si consiglia di valutare attentamente, sulla base delle risultanze della indagine geologica ed idrogeologica, la possibilità di procedere alla realizzazione degli stessi che in ogni caso dovranno essere opportunamente impermeabilizzati; il primo piano utile degli edifici stessi dovrà essere realizzato ad una quota superiore di almeno 0,50 m rispetto alla quota del piano campagna naturale e, comunque, non inferiore alla quota del piano della strada di riferimento. In questa zona dovranno essere eseguite indagini geognostiche puntuali con lo scopo di definire la caratterizzazione geotecnica dei terreni e indagini idrogeologiche per la puntuale verifica della soggiacenza della falda; inoltre dovranno essere evitate le immissioni di acque nere nel sottosuolo. Non sarà possibile l'insediamento di discariche e/o di impianti di smaltimento di qualsiasi tipo. In caso di nuova edificazione si ricorda che è comunque necessario attenersi a quanto prescritto nelle norme per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008)”*. A tal proposito si richiede che nelle NTA siano riportate le limitazioni costruttive dovute alla circolazione quasi epidermica delle acque sotterranee (limitazioni e/o accorgimenti di tipo geotecnico, limitazioni della massima profondità di scavo, possibilità o meno di realizzare opere in sotterraneo, le eventuali verifiche idrogeologiche da redigersi durante le fasi progettuali ecc.).

In merito al recupero delle acque meteoriche per usi non idropotabili ed in particolare rispetto alla previsione di realizzare un pozzo localizzato nella zona Nord rispetto all'area di Piano è necessario fare riferimento alla L.R. 22/1996 – Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. A tal proposito si rammenta che l'art. 2, comma 6 della succitata legge vieta al fine di tutelare e proteggere la qualità delle acque sotterranee, la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione (profonde) e la falda freatica,

L'art 2 comma 7 della medesima legge demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l'applicazione delle disposizioni della legge stessa.

La cartografia della succitata Base dell'acquifero superficiale approvata con D.G.R. 3 giugno 2009 n 34-11524 evidenzia come la zona oggetto di intervento sia posta nella “sottoarea PA” (aree di pianura alluvionale dove è possibile individuare la base di un acquifero superficiale) e che la quota della base dell'acquifero superficiale si attesta a circa 145 m s.l.m., mentre il piano campagna è posto ad una quota di 164 m s.l.m..

Lo spessore dell'acquifero superficiale è pari a 19 metri, profondità entro la quale sarà consentita, previa autorizzazione dell'autorità competente, la trivellazione del pozzo per gli usi previsti dalla legge.

Rete Natura 2000

Una parte del territorio del Comune di Balocco è compresa all'interno del SIC/ZPS IT 1120014 “Garzaia del rio Druma”.

Dal RA risulta che le previsioni del Piano Particolareggiato, le quali riguardano la realizzazione di un'area logistico-produttiva, sono localizzate in prossimità del casello

autostradale sulla Torino-Milano, in zone esterne e non adiacenti al Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale.

Al Capitolo 19 del R.A. sono riportate alcune valutazioni sintetiche relative alle caratteristiche ambientali e naturalistiche del Sito Rete Natura 2000, nonché alle possibili interferenze derivanti dall'attuazione delle previsioni del P.P.

Da tali valutazioni si rileva che l'area oggetto del P.P. dista circa 1.000 m dal SIC/ZPS; risulta inoltre che la zona compresa fra il P.P. ed il SIC/ZPS è interessata dalla presenza di una Azienda Agri-turistico-venatoria, definita dal Piano faunistico della Provincia di Vercelli. Tenuto conto della localizzazione delle previsioni urbanistiche, nonché delle caratteristiche ambientali dell'ambito territoriale oggetto di valutazione, si ritiene che lo strumento urbanistico possa ritenersi compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali del Sito Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della Legge regionale n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Biodiversità

Il RA, al cap. 9.4 (Qualità della fauna e della flora), analizza gli aspetti legati alla biodiversità (Vegetazione, Fauna ed Ecosistemi).

Per quanto riguarda la vegetazione, oltre alle aree destinate alla pioppicoltura, è necessario sottolineare l'importanza delle formazioni arboreo-arbustive ed erbacee lineari localizzate lungo la rete di rii naturali e canali artificiali a servizio delle risaie. Tali formazioni, con sviluppo prevalentemente lineare, seppure fortemente condizionate dall'attività antropica legata alle pratiche agronomiche, rappresentano importanti corridoi ecologici in un territorio fortemente influenzato dalla risicoltura intensiva.

Dalla documentazione di Piano emerge la volontà dell'Amministrazione di mantenere le caratteristiche di naturalità dei corsi d'acqua interferiti dall'area logistica. Tale scelta deve essere implementata attraverso adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale volte a migliorare e implementare la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua le quali dovranno trovare specifico riscontro nelle NTA (vd. par. Mitigazioni e compensazioni ambientali).

In merito agli aspetti faunistici, considerato il contesto risicolo in cui è inserito il Comune di Balocco, è presumibile la presenza di numerose specie di uccelli, sia migratorie che stanziali, come peraltro evidenziato nel RA. A tal proposito si rileva che non sono state individuate misure di mitigazione per ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna a seguito della realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti. Tale modalità costruttiva, infatti, risulta essere la prima causa di mortalità sull'avifauna in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Inoltre in fase di attuazione delle previsioni, durante i cantieri, può verificarsi la produzione e diffusione di polveri e rumori, che possono disturbare eventuali siti di nidificazione ubicati nell'area d'intervento o nelle zone ad essa limitrofe.

Pertanto, come misura mitigativa, dovranno essere previste specifiche norme per la progettazione degli edifici che prescrivano l'utilizzo di punti, reticoli e linee che, se collocate sulle vetrate nel modo corretto, rappresentano una soluzione molto efficace per evitare gli impatti; oltre alla marcatura delle vetrate, è possibile il ricorso a superfici inclinate e bombate (lucernari, tettoie, piastrelle) e a superfici traslucide o mattonelle in vetro. In fase di cantierizzazione, altresì, nel caso in cui sia riscontrata la presenza di siti di nidificazione, dovrà essere definita la calendarizzazione delle opere di cantierizzazione, in modo da evitare che il cantiere sia attivo nei periodi più sensibili per l'avifauna.

Per quanto riguarda la componente ecosistemica è necessario individuare azioni volte a realizzare la rete ecologica e, più in generale, ad incrementare la biodiversità sul territorio in esame.

Terre e rocce da scavo

Dalla Relazione Generale, al par. 5.2.1 "Opere di risanamento e sistemazione del suolo", emerge che l'area destinata al Piano Particolareggiato si trova ad una quota media di circa 161,80 m s.l.m. e, pertanto, in considerazione del livello cui è posta la viabilità limitrofa al lotto, il piano cui riferire le costruzioni sarà a quota 163,00 m s.l.m. e quindi occorrerà provvedere ad un riporto medio di circa m. 1,00 sul quale impostare la pavimentazione. A tal proposito si ricorda che qualora le previste operazioni di riporto venissero effettuate utilizzando terre e rocce provenienti da scavo, le medesime operazioni devono risultare conformi ai criteri ed alle procedure previste in merito dall'art.186 del D.Lgs.152/06, nonché dalla D.G.R. n.24-13302 del 15 febbraio 2010 "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art.186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Rifiuti

Per quanto riguarda la tematica Rifiuti, l'ulteriore espansione delle aree produttive determinerà un incremento di produzione di rifiuti speciali (così come definiti dal c. 3, art. 184 del D.lgs 152/2006). Si sottolinea, pertanto, che la gestione di questa tipologia di rifiuti, nel caso le previsioni venissero confermate, deve fare riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti, in particolare al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi.

Aree produttive

Seppure sul territorio comunale non risultino aziende a rischio ai sensi dei D.Lgs. 334/99 e 238/2005, al fine di considerare in modo adeguato il rischio per la salute delle persone, è necessario che l'Amministrazione comunale valuti l'inserimento di una norma a tutela della compatibilità tra le nuove attività produttive (previste sul 25% dell'area individuata come polo logistico) e le vulnerabilità esistenti sul territorio, in particolare rispetto alle sostanze detenute e utilizzate nelle future attività. A tal proposito si ricorda che in data 26 luglio 2010 è stata approvata la DGR n. 17-377 "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale", alla quale si deve fare riferimento nella pianificazione urbanistica.

Si sottolinea, inoltre, che l'area individuata dal Piano Particolareggiato risulta caratterizzata attualmente da risicoltura e, di conseguenza, il reticolo idrografico superficiale, sia artificiale che naturale, è notevolmente sviluppato (rio Ronzano e roggia Molinara). Pertanto, considerato il contesto ambientale sopra descritto, risulta necessario inserire una norma che specifichi le lavorazioni consentite e le sostanze movimentate al fine di prevenire eventuali criticità rispetto all'ecosistema acquatico.

Misure di mitigazione e compensazione ambientale

Il RA non affronta in modo specifico il tema relativo alle mitigazioni e compensazioni ambientali che, invece, avrebbero dovuto trovare preciso riscontro nel RA secondo quanto previsto dall'all. VI, lett. g del D.lgs. 152/2006 e alle quali, conseguentemente, avrebbero dovuto esserci specifici riferimenti nelle NTA.

Considerato l'impatto delle previsioni di Piano sul territorio, in particolare rispetto al consumo di suolo e all'urbanizzazione di un'estesa area a vocazione agricola, è necessario definire misure di compensazione ambientale, oltre a quelle già previste nel RA (es. riqualificazione dell'area circostante il depuratore). A tal fine è necessario inserire nelle NTA una norma relativa alla definizione di un piano specifico relativo a tutti gli interventi di compensazione ambientale previsti; tale piano dovrà definire le aree sulle quali intervenire, le fasi di attuazione, gestione e manutenzione di tutti gli interventi di compensazione previsti. Le misure di compensazione, come in parte descritto nei paragrafi precedenti,

dovranno essere mirate all'implementazione delle rete ecologica e alla diversificazione del territorio a fini naturalistici (es. azioni finalizzate alla ricostruzione dei caratteri naturalistici in aree di risulta o in aree intercluse, individuazione di aree da destinare alla ricostituzione di macchie arboreo-arbustive, etc...). Il piano delle compensazioni ambientali dovrà prevedere le seguenti misure:

- recupero a fini naturalistici di aree degradate di proprietà comunale al fine di ristabilire il bilancio ambientale rispetto al forte consumo di suolo determinato dalle attuazioni della previsione di Piano;
- misure per migliorare e implementare la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua (vd. parr. Suolo, Acque e Biodiversità);
- incremento della rete ecologica esistente sul territorio comunale attraverso interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua naturali.

In merito alle misure di mitigazione indicate nel RA, relative all'individuazione di spazi attrezzati a verde (par. 11.2.9 del RA), si evidenzia che l'inserimento di fasce a verde lungo la roggia Molinara e il rio Ronzano dovrà essere eseguito attraverso l'esclusivo impiego di specie vegetali autoctone. Inoltre, per quanto riguarda l'area circostante il depuratore, l'eliminazione delle specie infestanti dovrà essere supportata da uno specifico piano di gestione degli interventi e successiva manutenzione, al fine di garantire la riuscita dell'intervento evitando il rischio di diffusione di specie esotiche, infestanti e ruderali

4.7 Aspetti territoriali e paesaggistici

L'area in oggetto è coltivata a riso ed è servita dalla rete irrigua; la roggia di Villarboit corre lungo il lato meridionale, il cavo Cavetto Alto l'attraversa da nord a sud, in prossimità del lato ovest; in adiacenza al lato ovest è presente il rio Ronzano.

Si sottolinea che le **Direttive** del Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, costituiscono disposizioni vincolanti e che gli eventuali scostamenti devono essere motivati (art.3 "Caratteri della normativa" delle Norme di Attuazione del PTR). Per quanto attiene il Piano si evidenziano gli Indirizzi e le Direttive dell'articolo 16 *Riqualficazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio*, degli articoli 24 *Le aree agricole*, 25 *Territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico*, 26 *Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura e dell'articolo 31 Contenimento del consumo di suolo* delle Norme di Attuazione del PTR.

Nell'Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) n.17-Vercelli, al quale Balocco appartiene, vi è il più ricco patrimonio idrico della regione; altra risorsa primaria è rappresentata dalla ricchezza dei suoli agrari ad elevata fertilità e la produzione risicola continua ad avere una considerevole importanza.

Nell'Allegato C "Tematiche settoriali di rilevanza territoriale" tra gli Indirizzi che riguardano la Valorizzazione del territorio, si evidenziano quelli relativi alla tutela e gestione del patrimonio paesaggistico (risaia, fiumi, canali e rogge), la difesa dei suoli agrari e la conservazione e gestione del patrimonio idrico.

Nelle previsioni del *Piano Territoriale Provinciale di Vercelli*, approvato con DCR n. 240-8812 del 24.2 2009, l'area oggetto del nuovo Piano Particolareggiato con contestuale variante al PRGI è destinata alle attività agricole.

Per quanto riguarda la coerenza con il PTCP, l'area oggetto d'intervento è normata dall'art.16 delle Norme di Attuazione; come evidenziato dal contributo della Provincia di

Vercelli, “si ribadisce la necessità di approfondire maggiormente la coerenza della proposta di intervento con l’art. 16 delle NTA del PTCP, che prevede per il “Sistema agricolo industrializzato – Ecosistemi a bassa eterogeneità” – Zona 5, nel quale ricade l’area in oggetto, indirizzi volti al mantenimento del suolo ad usi agricoli e alla diversificazione e riqualificazione delle aree agricole attraverso l’impianto di filari e siepi alberate. Nello specifico dovrà essere maggiormente approfondita la coerenza con la direttiva che prevede “che i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, debbano qualificare le aree inserite in Zona 5 come destinate all’agricoltura, salvo che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione per assenza di possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino rilevante interesse collettivo, per interventi di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati esistenti”.

All’art. 47 *Disposizioni per la pianificazione urbanistica territoriale* delle NTA, per il sistema insediativo il PTCP precisa, a livello provinciale, gli indirizzi di governo del territorio indicati dal PTR, volti a regolare le tendenze alla “depolarizzazione” e diffusione della popolazione e delle attività sul territorio riducendone i costi insediativi ed esaltandone i possibili benefici, individuando su alcune parti del territorio “ambiti di riordino e potenziamento del sistema produttivo e terziario”, quali elementi costituenti il primo livello di un sistema organico a cui è demandato il compito di razionalizzare e potenziare il sistema economico provinciale. Tale scelta costituisce altresì azione utile alla salvaguardia e conservazione dei beni culturali ed ambientali associandone il principio di recupero dalla qualità con il riconoscimento dei caratteri specifici e dei caratteri tipizzanti storico-culturali, ambientali, paesaggistici, urbanistici e architettonici presenti.

Il Piano Provinciale prevede, inoltre, che sia necessario, per i comuni che adeguano i propri PRGC e individuano aree a destinazioni economiche, stimare preventivamente l’esigenza e gli effetti degli insediamenti a valenza locale che occupino una superficie territoriale superiore a 20.000 metri quadrati.

Come evidenziato nel *Contributo dell’Organo Tecnico Regionale per la VAS relativo alla fase di Specificazione*, con Delibera della Giunta Regionale n°49-13134 in data 25 gennaio 2010, è stata adottata la proposta di *Piano Regionale per la Logistica (PRL)*, predisposto dalla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

Il *Piano regionale per la Logistica* si propone di indicare azioni ed interventi per cogliere le opportunità generate dall’incremento dei traffici mondiali di merci, ma anche della domanda interna, la quale può trovare nuovo vigore dall’aggancio alle filiere internazionali del trasporto e della logistica, e di porre in essere le opportune misure per limitarne i rischi insiti. Occorre pertanto verificare la coerenza del piano in oggetto col succitato strumento regionale al fine di evidenziarne anche eventuali difformità.

In merito alla localizzazione dell’area produttiva ad indirizzo logistico prevista dal Piano, si evidenzia che è necessario individuare alternative rispetto alle scelte effettuate, al fine di fornire chiare motivazioni rispetto all’attuale impostazione del Piano.

Il Piano non ha effettuato la definizione e perimetrazione delle aree archeologiche, la viabilità storica, (strada Bronzo-Formigliana- Casanova Elvo- Santhià) e i rinvenimenti avvenuti tra il 2003 e 2004 nel corso degli interventi per la Linea ad Alta Capacità Torino-Milano, in prossimità dell’area in argomento, riguardanti un esteso insediamento rustico e metropoli di età romanica.

In merito agli aspetti paesaggistici costituiscono riferimento le indicazioni del *Piano Paesaggistico Regionale*, adottato con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009.

In particolare si richiamano le previsioni relative agli aspetti naturalistico-ambientali, quali quelle della rete ecologica e le prescrizioni in salvaguardia inerenti i beni paesaggistici.

Il territorio del comune di Balocco è compreso, per la parte ad est del torrente Cervo, nella unità di paesaggio 23-03 (ambito 23) e, per la parte ad ovest, nella unità di paesaggio 25-04 (ambito 25); la tipologia normativa definita dal PPR per tali unità è “Rurale/insediato non rilevante” caratterizzata da compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani in parte alterati e privi di significativa rilevanza.

Nonostante il Piano proponga l’insediamento di una attività che comporta la realizzazione di edificato di notevole estensione, il RA non ha valutato l’incidenza percettiva e l’eventuale perdita di visuali significative da e verso il Castello di Balocco, al fine di valutarne la coerenza relativamente al tema della tutela e valorizzazione del paesaggio.

Per quanto riguarda la qualità architettonica-edilizia e l’inserimento paesaggistico dei nuovi fabbricati proposti, da quanto documentato nell’elaborato 4 Planimetrico Esemplificativo, non risultano sufficientemente approfonditi gli aspetti inerenti le tipologie edilizie, l’inserimento nel contesto agricolo d’appartenenza e la corretta e funzionale integrazione e la proposizione di efficaci misure di mitigazione e compensazione, anche nella considerazione di opzioni localizzative alternative.

5. EFFETTI CUMULATIVI DELL’URBANIZZAZIONE NELL’AREA VASTA

La Relazione illustrativa e il RA forniscono in modo parziale un’analisi di area vasta, portando l’accento principalmente sulla necessità di strutture logistiche sul territorio in considerazione, mentre sarebbe stato opportuno valutare gli effetti cumulativi conseguenti alle previsioni del Piano Particolareggiato unitamente alla notevole espansione di aree logistico-produttive sulla pianura vercellese-novarese con conseguente forte consumo di suolo e ulteriore frammentazione ecologica del territorio.

Tali considerazioni di area vasta, necessarie a definire gli effetti cumulativi conseguenti all’attuazione delle previsioni di Piano, avrebbero consentito di stabilire le effettive esigenze di un’area logistico-produttiva, anche in considerazione degli attuali flussi di traffico merci e delle necessità di ampliamento del settore logistico nell’ambito territoriale della pianura vercellese-novarese.

Pertanto, rispetto a quanto precedentemente descritto e in funzione delle criticità ambientali riscontrate, la scelta dell’Amministrazione di individuare un’area logistico-produttiva sul proprio territorio deve essere necessariamente ponderata rispetto all’attuale sviluppo di area vasta al fine di non attuare scelte pianificatorie ridondanti rispetto a quelle di altri comuni dell’area stessa.

Al proposito si richiama quanto già rilevato in occasione dell’espressione del parere motivato relativo al P.I.P. con contestuale Variante al P.R.G.C. del Comune di Arborio e di quello relativo al Nuovo P.R.G.C. del Comune di Casalino.

Inoltre, in considerazione di quanto espresso dalla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica nel corso della seduta dell’Organo Tecnico svolto in data 11/04/2012, è necessario valutare l’opportunità delle scelte di pianificazione in funzione delle indicazioni e degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale per la Logistica, adottato con DGR n° 49-13134 in data 25 gennaio 2010, in particolare rispetto alle effettive esigenze ed ai conseguenti effetti cumulativi di una nuova area logistica nell’ambito territoriale della pianura vercellese-novarese già fortemente interessato da numerose aree logistiche attuate o in corso di attuazione.

6. CONCLUSIONI

In relazione alle proposte del Piano, l'analisi degli aspetti metodologici e dei diversi tematismi ambientali ha messo in evidenza le ricadute e le criticità che potrebbero avere effetti significativi sulle componenti ambientali e che sono tali da indurre ad un ripensamento sull'opportunità di perseguire l'attuazione del Piano.

Pertanto, tenuto conto del contesto ambientale del territorio comunale e dell'area vasta di riferimento, alla luce delle osservazioni sopraesposte si ritiene che le previsioni di Piano debbano confrontarsi con le considerazioni espresse nei contributi dai soggetti con competenza ambientale testimoniati nel testo, dalle quali si richiamano alcuni temi:

- approfondire le analisi sulle alternative localizzative valutando anche oltre i confini del territorio del comune di Balocco;
- valutare l'effettiva fattibilità delle previsioni di Piano in funzione dell'attuale sistema viabilistico dell'area in questione, in particolare se il sistema viabilistico rappresentato dalla S.P. 57 sia in grado di supportare l'incremento di traffico pesante e individuare accorgimenti progettuali che escludano il congestionamento del traffico;
- valutare le previsioni di Piano rispetto alle indicazioni e agli indirizzi del Piano Regionale per la Logistica e con le Direttive del Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- ponderare le previsioni di Piano rispetto alle effettive esigenze di un'area logistico-produttiva che andrà ad inserirsi nell'ambito territoriale della pianura vercellese-novarese, sulla quale insistono attualmente numerose previsioni di aree logistiche, al fine di non effettuare scelte pianificatorie ridondanti rispetto a quelle di altri comuni ed apportatrici di un effetto cumulativo sovracomunale di consumo del suolo di forte rilevanza dell'area stessa;
- confrontare il Piano con la perimetrazione delle aree di interesse e di rischio archeologico;
- considerare che l'area interessata dal Piano presenta una soggiacenza media di 3 metri e le conseguenti limitazioni costruttive dovute alla circolazione quasi epidermica delle acque sotterranee (limitazioni e/o accorgimenti di tipo geotecnico, limitazioni della massima profondità di scavo, possibilità o meno di realizzare opere in sotterraneo) e la necessità di eventuali verifiche idrogeologiche;
- confrontare il Piano con le analisi dei lineamenti del paesaggio e gli aspetti ambientali, al fine di fornire un quadro organico delle misure di compensazione ambientale per gli impatti non mitigabili, compreso il tema relativo alla impermeabilizzazione del suolo.

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
arch. Margherita Bianco

visto: il Direttore
ing. Livio Dezzani